



Decreto

“Procedure e criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011”

Premessa

Il decreto legge 138/2011 all’articolo 16 comma 25 prevede un nuovo sistema di nomina degli organi di revisione economico finanziario.

In particolare la norma stabilisce che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il Ministero dell’interno tramite decreto deve stabilire i criteri per l’inserimento degli interessati all’elenco di cui sopra.

La norma inoltre stabilisce quali devono essere i principi a cui deve ispirarsi il decreto ministeriale per l’inserimento degli interessati nell’elenco:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

Osservazioni

Le associazioni hanno rappresentato in sede tecnica alcune perplessità, in particolare:

1. i requisiti per l’iscrizione e il mantenimento nell’elenco si basano essenzialmente sui crediti formativi, che non garantiscono la specifica preparazione per lo svolgimento di

una funzione così delicata per gli enti locali. Si ritiene necessario individuare ulteriori elementi per accedere all'iscrizione dei professionisti nell'elenco;

2. il sistema non prevede alcuna fase di rendicontazione ed analisi del lavoro svolto. Sembra anacronistico che in un momento di ricerca dell'efficienza e dell'efficacia nella Pubblica amministrazione si inserisca una figura che solo perché in possesso di titoli formali non è sottoposta ad alcuna valutazione. Il sistema dell'estrazione a sorte non consente alcuna valutazione, quindi il criterio di selezione deve essere necessariamente più rigido. Si chiede di prevedere alla fine del mandato di un'attestazione sul corretto operato di quest'ultimo da parte della competente Prefettura/UTG;
3. il decreto ha un buco temporale, si chiede di far decorrere – in fase di prima applicazione - l'obbligo previsto dall'articolo 9 comma 2 (*gli enti locali interessati al rinnovo dell'organo di revisione economico-finanziaria comunicano alla Prefettura-UTG della stessa provincia di appartenenza la scadenza dell'incarico, almeno tre mesi prima della scadenza stessa*) da una data certa o da quella di effettiva formazione dell'elenco, posto che una volta ricevute le domande ci sono 60 giorni di tempo (prima applicazione) per il Ministero per verificare i requisiti.

EMENDAMENTI

Emendamento 1

All'articolo 5 comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:

“ a) deve aver svolto la funzione di organo di revisione negli enti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti

All'articolo 5 comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente: a)

“a) deve aver svolto la funzione di organo di revisione negli enti con popolazione inferiore ai 15000 abitanti

MOTIVAZIONE

Per tutelare gli enti ed i revisori, si richiede di prevedere per i revisori chiamati per la prima volta ad esercitare la funzione di controllo negli enti, una prima esperienza obbligatoria negli enti con minore popolazione e prevedere un progressivo inserimento in base ai mandati svolti. Per non enfatizzare il requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo, che non garantisce in modo esaustivo sulla professionalità e soprattutto sulla conoscenza della finanza e contabilità locale da parte dell'iscritto, è preferibile fare riferimento allo svolgimento effettivo delle funzioni di revisione contabile.

Emendamento 2

All'art. 8, al comma 2, dopo le parole “Il Ministero dell’Interno” aggiungere le seguenti parole: “, dopo aver ricevuto l’attestazione sul regolare svolgimento delle funzioni di revisore contabile da parte del Prefetto,”.

MOTIVAZIONE

Per il mantenimento dell’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti è necessaria, oltre ai requisiti richiesti, anche una preventiva verifica sul lavoro svolto dal revisore negli enti locali, come dimostrazione della capacità di “saper fare”, che deve essere unita ai crediti formativi attestati dal richiedente.

Emendamento 3

All’articolo 10 “Disposizioni transitorie” aggiungere il comma 3:

“Gli enti locali interessati al rinnovo dell’organo di revisione economico finanziaria procedono alla comunicazione di cui all’articolo 9, comma 2, solo a decorrere dalla formale istituzione dell’elenco di cui all’articolo 7”.

Oppure

All’articolo 10 “Disposizioni transitorie” aggiungere il comma 3:

“Il Ministero dell’Interno completata la fase di formazione dell’elenco comunica la data a decorrere dalla quale gli enti locali interessati al rinnovo dell’organo di revisione economico finanziaria procedono alla comunicazione di cui all’articolo 9, comma 2”.

MOTIVAZIONE

Posto che l’articolo 10, correttamente richiama che *“nelle more della completa attuazione delle disposizioni contenute nel decreto, gli enti locali procedono al rinnovo dell’organo di revisione con le modalità previste dell’articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”* si chiede di far decorrere – in fase di prima applicazione - l’obbligo previsto dall’articolo 9 comma 2 (*gli enti locali interessati al rinnovo dell’organo di revisione economico-finanziaria comunicano alla Prefettura-UTG della stessa provincia di appartenenza la scadenza dell’incarico, almeno tre mesi prima della scadenza stessa*) da una data certa o da quella di effettiva formazione dell’elenco.